

Regolamento recante i criteri per la predisposizione del programma pluriennale e annuale di vigilanza e controllo e per la nomina del tavolo tecnico, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettera b), della legge regionale 8 aprile 2011, n. 5 (Disposizioni relative all'impiego di organismi geneticamente modificati (OGM) in agricoltura).

Art. 1 oggetto

Art. 2 programma pluriennale e annuale di vigilanza e controllo

Art. 3 tavolo tecnico

Art. 4 criteri generali per la elaborazione del programma

Art. 5 oggetto di controllo

Art. 6 dimensionamento dei controlli

Art. 7 campionamenti

Art. 8 analisi biotecnologiche

Art. 9 commistioni ad opera di coltivazioni non autorizzate

Art. 10 disposizione transitoria

Art. 11 entrata in vigore

art. 1 oggetto

1. In attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettera b), della legge regionale 8 aprile 2011, n. 5, (Disposizioni relative all'impiego di organismi geneticamente modificati (OGM) in agricoltura), il presente regolamento disciplina i criteri per la predisposizione del programma pluriennale e annuale di vigilanza e controllo sul rispetto della legge regionale 5/2011 e per la nomina del tavolo tecnico di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge regionale.

art. 2 programma pluriennale e annuale di vigilanza e controllo

1. Ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 5/2011, l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA), entro il 30 novembre di ogni anno, presenta alla Giunta regionale, per il tramite della direzione centrale competente in materia di risorse rurali, agroalimentari e forestali, la proposta di programma pluriennale per il triennio e annuale di vigilanza e controllo, che definisce le linee operative per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo sul rispetto della legge regionale 5/2011.

2. La Giunta regionale adotta il programma pluriennale e annuale di vigilanza e controllo, di seguito denominato programma, sentito il tavolo tecnico di cui all'articolo 3.

3. Il programma annuale è predisposto in conformità agli indirizzi contenuti nel programma pluriennale e in relazione alla specificità di ogni singola annata agraria.

4. Annualmente il programma pluriennale è aggiornato alla specifica annualità, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

a) disponibilità di risorse strumentali, finanziarie e umane delle strutture deputate all'attuazione delle attività in programmazione;

b) esiti dei controlli svolti nelle annualità precedenti, allerte e segnalazioni di possibili non conformità;

- c) estensione delle coltivazioni praticate rilevanti ai fini della tematica OGM e loro localizzazione nel territorio regionale;
- d) nuove disposizioni normative e tecniche intervenute nel campo analitico e procedurale.

art. 3 tavolo tecnico

1. Presso la direzione centrale competente in materia di risorse rurali, agroalimentari e forestali è costituito, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di risorse rurali, agroalimentari e forestali, il tavolo tecnico di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale 5/2011, quale organo consultivo dell'Amministrazione regionale, chiamato ad esprimere un parere obbligatorio, non vincolante, con riguardo alla proposta di programma di cui all'articolo 2.

2. Il tavolo tecnico rimane in carica tre anni ed è composto da:

- a) il direttore centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali, o suo delegato, con funzioni di presidente;
- b) il direttore generale dell'ERSA, o suo delegato;
- c) il direttore del servizio del Corpo forestale regionale, o suo delegato;
- d) il direttore del servizio fitosanitario e chimico dell'ERSA, o suo delegato;
- e) il responsabile del dipartimento tecnico-scientifico dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA), o suo delegato;
- f) un rappresentante della Federazione Regionale Coldiretti del Friuli Venezia Giulia;
- g) un rappresentante della Confederazione regionale degli agricoltori (CIA) del Friuli Venezia Giulia;
- h) un rappresentante della Federazione regionale delle Unioni Agricoltori del Friuli Venezia Giulia;
- i) un rappresentante della Deželna Kmečka Zveza – Associazione agricoltori;
- j) un rappresentante dell'Associazione italiana World Wide Fund for nature (WWF), sezione regionale Friuli Venezia Giulia;
- k) un rappresentante di Legambiente Friuli Venezia Giulia;
- l) un rappresentante indicato congiuntamente dalle associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 16 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti);
- m) un esperto indicato dall'Università degli Studi di Udine;
- n) un esperto indicato dall'Università degli Studi di Trieste;
- o) un esperto indicato dalla Federazione regionale degli Ordini dei dottori agronomi e dottori forestali del Friuli Venezia Giulia.

3. I rappresentanti e gli esperti di cui al comma 2, lettere da f) a o) sono scelti fra tre nominativi indicati dal rispettivo ente entro trenta giorni dalla formale richiesta.

4. La Giunta regionale procede alla costituzione del tavolo tecnico anche nel caso in cui non siano pervenute tutte le indicazioni dei nominativi nei termini e con le modalità di cui al comma 3.

5. Il tavolo tecnico viene integrato con i componenti successivamente indicati; questi ultimi rimangono in carica fino alla scadenza dell'organo costituito ai sensi del comma 4.

6. Per la partecipazione alle sedute del tavolo tecnico non è prevista la corresponsione di gettone di presenza o di altra indennità.

7. Il tavolo tecnico si riunisce su convocazione del presidente ed è validamente costituito alla presenza della maggioranza dei componenti.

8. Il tavolo tecnico esprime il parere sulla proposta di programma entro sessanta giorni dalla presentazione dello stesso. Trascorso tale termine senza che sia reso il parere o che siano rappresentate esigenze istruttorie, l'Amministrazione regionale può procedere indipendentemente dal parere.

9. Le funzioni di segreteria del tavolo tecnico sono assicurate dalla direzione centrale competente in materia di risorse rurali, agroalimentari e forestali.

art. 4 criteri generali per la elaborazione del programma

1. Il programma è elaborato nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) l'attività di vigilanza e controllo assicura la verifica del rispetto del divieto di coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) in agricoltura nel territorio regionale di cui all'articolo 2 della legge regionale 5/2011;
- b) l'attività di vigilanza e controllo è differenziata per le presenze di OGM dovute alla contaminazione accidentale della semente, alla luce dei limiti previsti dalla normativa sementiera europea e statale, e per le presenze di OGM imputabili all'emissione deliberata nell'ambiente di OGM, in assenza di preventiva autorizzazione;
- c) il programma individua il livello di commistione che colture biologiche e convenzionali hanno subito a motivo della presenza di una coltivazione non autorizzata di OGM;
- d) le attività di controllo e di verifica programmate avvengono in epoche tali da consentire sia una rapida ed efficiente azione di indagine che l'adozione di efficaci misure di contenimento dei fenomeni di commistione, evitando dove possibile la dispersione dei materiali OGM sotto forma, in particolare, di pollini o semi;
- e) il programma individua le modalità con cui viene effettuata la controprova delle analisi positive con l'intervento dell'interessato.

art. 5 oggetto di controllo

1. Il programma individua le specie vegetali oggetto di controllo secondo le seguenti priorità:

- a) specie delle quali esistono varietà OGM iscritte nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole dell'Unione europea;
- b) specie coltivate nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia.

2. Il programma prevede che sono oggetto di controllo tutte le fasi vegetative delle piante coltivate, dalla semente pronta all'impiego, a prescindere dal suo confezionamento, alla pianta in campo, sino ai frutti pendenti pronti per la raccolta; le matrici oggetto di campionamento ed analisi possono differire sulla base delle finalità delle analisi, distinguendo quelle adatte all'individuazione di piante deliberatamente emesse nell'ambiente da quelle che sono oggetto di successiva commistione a seguito di impollinazione incrociata. Possono essere oggetto di controllo le produzioni agricole già raccolte, nelle fasi di stoccaggio e di trasformazione.

art. 6 dimensionamento dei controlli

1. Il programma prevede l'esecuzione di campionamenti e di analisi, il cui dimensionamento è definito alla luce delle risorse strumentali, finanziarie e umane disponibili e tenuto conto delle superfici coltivate con le specie oggetto di controllo, secondo quanto definito all'articolo 5.

2. La quantità e la localizzazione dei campionamenti eseguiti nel territorio regionale è stabilita con criteri di proporzionalità rispetto alle superfici investite con la coltura oggetto di controllo, derogabili in presenza di segnalazioni tali da suggerire una diversa incidenza del rischio della presenza di coltivazioni OGM.

3. I campionamenti di controllo di regola interessano l'intero territorio regionale, fatta salva la possibilità che la medesima azienda o i medesimi appezzamenti siano oggetto di ripetuti controlli nelle diverse annualità.

4. Il programma prevede che i controlli possono essere effettuati anche in deroga ai criteri di cui al comma 2, qualora pervenga alla direzione centrale competente in materia di risorse rurali, agroalimentari e forestali segnalazione della presenza di una coltivazione non autorizzata di OGM.

art. 7 campionamenti

1. Il programma prevede le modalità e le procedure di esecuzione dei campionamenti, nel rispetto dei seguenti principi:

- a) i campionamenti sono eseguiti dal personale ispettivo del Corpo forestale regionale;
- b) ad ogni stagione vegetativa, prima dell'inizio delle attività di campionamento in campo, l'ERSA comunica ai Comuni interessati l'avvio dei prelievi di campagna, da pubblicare sul sito istituzionale di ciascun Comune;
- c) ciascuna operazione di campionamento è adeguatamente riferita al territorio mediante geo-referenziazione;
- d) i campioni raccolti per le finalità di vigilanza, stante il loro carattere conoscitivo, sono prelevati in aliquota unica; ad essi è attribuito un numero in codice che li rende anonimi in tutte le successive fasi di analisi.

art. 8 analisi biotecnologiche

1. Il programma prevede le modalità e le procedure di esecuzione delle analisi biotecnologiche necessarie alla realizzazione del programma stesso, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) le valutazioni analitiche sono effettuate dal servizio fitosanitario e chimico dell'ERSA, presso la propria struttura di laboratorio;
- b) il Corpo forestale regionale e l'ERSA assicurano ai campioni, per le fasi di rispettiva competenza, idonea tracciabilità;
- c) per le finalità di cui alla lettera b) la consegna dei campioni al laboratorio avviene con verbalizzazione del passaggio, controfirmata sia dal cedente che ha raccolto i campioni sia dal laboratorio che acquisisce i campioni stessi;
- d) nell'esecuzione di tutte le fasi della valutazione analitica, il servizio fitosanitario e chimico dell'ERSA adotta protocolli validati a livello nazionale o internazionale, in particolare, protocolli di prova oggetto di approvazione con norme UNI-EN-ISO e, per la quantificazione della contaminazione da OGM nelle pannocchie o spighe in senso botanico e nelle produzioni di granella verde, la procedura per l'esecuzione delle analisi definita dall'Ente nazionale sementi elette (ENSE) allegata al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 27 novembre 2003 (Campagna di semina – Modalità di controllo delle sementi di mais e soia per la presenza di organismi geneticamente modificati).

art. 9 commistioni ad opera di coltivazioni non autorizzate

1. Il programma prevede che, nel caso in cui le analisi effettuate nell'ambito del programma stesso riscontrino una contaminazione da OGM, il servizio fitosanitario e chimico dell'ERSA informi la direzione centrale competente in materia di risorse rurali agroalimentari e forestali che dispone gli atti di accertamento sui terreni limitrofi al fine di verificare l'eventuale commistione delle colture.

2. Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 5/2011 il servizio fitosanitario e chimico dell'ERSA attesta il livello di commistione della coltura di cui al comma 1.

art. 10 disposizione transitoria

1. In via di prima applicazione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'ERSA presenta alla Giunta regionale, per il tramite della direzione centrale competente in materia di risorse rurali, agroalimentari e forestali, la proposta di programma pluriennale e annuale di vigilanza e controllo.

2. Il tavolo tecnico esprime il parere sulla proposta di programma entro quarantacinque giorni dalla costituzione. Trascorso tale termine senza che sia reso il parere o che siano rappresentate esigenze istruttorie, l'Amministrazione regionale può procedere indipendentemente dal parere.

art. 11 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE